



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

## COPIA

DELIBERAZIONE N. 12  
DEL 24.05.2022

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì 24 del mese di MAGGIO alle ore 19:20 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO  
ZANI MARILENA  
CANDIAN MARTINA  
ROSSI SILVIO  
SALSA CLAUDIO  
COMINCIOLI MATTEO  
PAPURELLO BARBARA  
ERBEIA MARCO  
CAPPONI ELEONORA  
BARLASSINA ATTILIO  
BRUSTIA CRISTINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: Determinazione tariffe TARI 2022.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto tuttavia che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia di tributi comunali;

Visto in particolare il comma 738 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.11 in data 27.04.2022, con la quale è stato approvato il PEF - Piano Economico finanziario regolato del servizio rifiuti gli anni 2022-2023-2024-2025, dal quale è emerso un costo complessivo del servizio per l'anno 2022 pari ad euro 201.303,14, derivandone un totale PEF per l'anno 2022 di entrate tariffarie pari ad € 200.834,24;

Dato atto che:

a) l'art. 30, comma 5, del D.L.21 marzo 2021 n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito quanto segue:

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

b) l'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, richiamato dal testo di legge sopra riportato e nel testo introdotto dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, stabilisce che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

c) la norma, come in precedenza trascritta, non ha prodotto pertanto effetti per l'anno 2021 mentre è oggetto di analisi in funzione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022 in base alle comunicazioni pervenute entro il 31 maggio 2021 dalle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio di smaltimento rifiuti tramite operatori privati, alle quali dovrà essere applicata una riduzione del 75%;

Vista infine la nota di chiarimento in materia di TARI connessa alla applicazione del D.Lgs n. 116/2020 del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 n. 37259;

Visto l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019, il quale fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

DI STABILIRE per l'anno 2022 le seguenti tariffe della TARI, che si ripropongono in allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, altresì, che il pagamento della TARI per l'anno 2022 avvenga con le seguenti scadenze;

1^ rata	2^ rata	3^ rata
30 novembre 2022	15 gennaio 2023	15 febbraio 2023

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della seconda rata (15 gennaio 2023).

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ente territorialmente competente, Consorzio di Bacino Basso Novarese, ai fini del suo inoltro ad ARERA.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,30
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,76
6	Alberghi senza ristorante	2,76
7	Case di cura e riposo	2,57
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,30
9	Banche ed istituti di credito	2,20
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,05
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,30
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,30
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,73
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	2,05
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,85
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,07
17	Bar, caffè, pasticceria	3,07
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,50
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,20
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,73

Utenze domestiche		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292 + € 22,00 fisso
2	Due occupanti	0,97524 + € 44,00 fisso
3	Tre occupanti	0,97524 + € 66,00 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + € 88,00 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + € 110,00 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + € 132,00 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + € 154,00 fisso
8	Otto occupanti	0,97524 + € 176,00 fisso
9	Nove occupanti	0,97524 + € 198,00 fisso
10	Oltre nove occupanti	0,97524 + € 220,00 fisso

La riduzione prevista dall'art. 21 del regolamento comunale IUC può essere riconosciuta entro il limite del 40%  
 Alle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio di smaltimento rifiuti tramite operatori privati è applicata una riduzione del 75%.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 12 del 24.05.2022 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Barbara Cavigiolo -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Ivana Barbaglia -



\*\*\*\*\*

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Passaro Dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/06/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 08/06/2022

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

